

Sentenza: 28 aprile 2021, n. 118

Materia: Governo del territorio – edilizia - violazione del principio di uguaglianza

Parametri invocati: articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c), e 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)”, per contrasto complessivamente con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Esito:

- illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- infondate, inammissibili o dichiarata cessata la materia del contendere per le altre questioni sollevate

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c), e 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante “*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)*”, per contrasto complessivamente con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte decide che le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con lo stesso ricorso restano riservate a separata pronuncia. La Corte, si pronuncia sull’impugnato art. 42, comma 4, della l.r. Abruzzo 3/2020, che esclude da una serie di benefici abitativi e di sostegno economico chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, tra i quali i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Secondo il ricorrente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., accomunando irragionevolmente sotto un’unica disciplina situazioni del tutto differenti, come quelle disciplinate dalle norme che prevedono i reati contro la persona: reati di diverso disvalore, e caratterizzati da trattamenti sanzionatori affatto eterogenei. La Corte evidenzia che questa disposizione è stata medio tempore modificata dalla l.r. Abruzzo 14/2020, il cui art. 13, comma 1, ha soppresso il generico riferimento ai reati contro la persona, conservando l’esclusione dai benefici per i soli delitti di atti persecutori, nonché per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale. Poiché lo *ius superveniens*, non ha carattere satisfattivo, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e per la Corte la questione è fondata. L’art. 42, comma 4, impugnato è parte di un’articolata disciplina volta a sostenere, come precisato dal precedente comma 2, i “*coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall’Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali*”. Più nel dettaglio, gli interventi di sostegno abitativo disciplinati dall’art. 42 sono previsti in favore dei coniugi che sono “*obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi*” (comma 10). Tali interventi consistono, tra l’altro, nella

“promozione di protocolli d’intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori” (comma 11, lettera a), nonché nella *“promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati”* (comma 11, lettera b) in favore degli stessi genitori che si trovino in possesso dei menzionati requisiti. I commi successivi disciplinano, poi, ulteriori misure di sostegno economico nei confronti dei medesimi beneficiari. Il comma 3 esclude dai benefici abitativi e di sostegno economico disciplinati dai commi successivi i *“coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli”*, mentre il comma 4 dispone tale esclusione a carico dei genitori condannati per la generalità dei reati contro la persona, tra cui i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Come esattamente rileva il ricorrente, una tale indifferenziata esclusione non appare ragionevolmente correlabile alla ratio che sorregge le misure in questione, finalizzate a rispondere a situazioni di bisogno economico e abitativo spesso conseguenti a una separazione o a un divorzio, e al tempo stesso a consentire al genitore non assegnatario dell’abitazione in precedenza condivisa di continuare ad accudire i figli, assicurandogli una collocazione abitativa nelle vicinanze. Tale ratio opera, all’evidenza, anche nei confronti del genitore che abbia subito in passato condanne per reati contro la persona, il quale resta cionondimeno titolare del diritto, e prima ancora del dovere, di esercitare la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. La Corte, sulla necessità di una ragionevole correlazione tra clausole di esclusione da particolari prestazioni sociali e la finalità di soddisfare bisogni primari della persona, in particolare in materia abitativa, perseguita dalle leggi che prevedono tali prestazioni, rinvia, ex plurimis, alle sentenze 44/2020 e 9/2021. La l.r. Abruzzo 14/2020, intervenuta medio tempore, ha circoscritto l’esclusione dalle misure di sostegno a chi sia stato condannato in via definitiva per i soli delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Tale intervento non vale, tuttavia, a eliminare il vulnus all’art. 3 Costituzione lamentato dal ricorrente. Le residue ipotesi di esclusione accomunano infatti, in maniera indifferenziata, i casi in cui la condanna sia stata pronunciata per fatti commessi a danno dei figli, nel cui interesse i benefici sono previsti dal legislatore regionale, e quelli in cui, invece, il reato sia stato commesso a danno di terze persone, senza che dal reato consegua l’inidoneità di chi abbia subito la condanna a esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei propri figli. Irragionevole appare, altresì, la natura assoluta della preclusione, a prescindere dal tempo della commissione del reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva: tempo che potrebbe essere anche molto risalente, e non incidere quindi in alcun modo sull’interesse dei figli a mantenere stretti contatti con il genitore. Né, ancora, l’esclusione dal beneficio potrebbe trovare spiegazione in una finalità in senso lato sanzionatoria nei confronti di chi abbia commesso uno dei reati indicati dalla disposizione, dal momento che una simile finalità esulerebbe, all’evidenza, dalle competenze regionali. La Corte ricava dal quadro appena delineato, l’incompatibilità della disposizione impugnata con l’art. 3 della Costituzione e la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale.